



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Presidenza

DECRETO SULLA TRATTAZIONE PRIORITARIA DEI PROCESSI PENALI

Il Presidente,

Visto l'art. 132 bis comma 2 delle norme d'attuazione al c.p.p., per come modificato dall'art. 2 bis del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella legge del 24 luglio 2008 n. 125;

rilevato, nel particolare della situazione di questo Tribunale, che le gravi carenze di organico di magistrati (4 giudici ordinari su 17 ed il Presidente di Sezione), stanno determinando una fase di affanno dell'Ufficio nella celebrazione dei processi pervenuti al dibattimento penale;

rilevato che tale valutazione è cristallizzata dal dato dell'ultima rilevazione statistica trimestrale sulle pendenze da cui si desume:

- Incremento del 20% delle pendenze sul ruolo del dibattimento collegiale;
- Incremento del 34% delle pendenze sul ruolo del dibattimento monocratico presso la sede di Teramo;
- Incremento del 29% delle pendenze sul ruolo del dibattimento monocratico presso la sede distaccata di Giulianova;
- Incremento del 4% delle pendenze sul ruolo del dibattimento monocratico presso la sede distaccata di Atri;

rilevato che l'incremento delle pendenze incide in modo indiscriminato sia sui processi a trattazione *prioritaria* che sugli altri;

ritenuto, pertanto, doverosa l'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali la legge citata prevede una trattazione prioritaria;

visto l'art. 2 ter del Decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125, e ritenuto nell'ambito di suddetta normativa di individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per i reati commessi fino al 27 maggio 2006, in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006 n. 241 e la pena eventualmente da infliggere possa essere contenuta nei limiti dell'art. 1 della predetta legge 241/06;

vista la risoluzione in materia di provvedimenti organizzativi da adottare in attuazione delle norme citate, adottata dal CSM con delibera del 13 novembre 2008;

ritenuto, in particolare di doverla interamente recepire e darle concreta attuazione ai fini che qui interessano, anche nella parte interpretativa che, per comodità, testualmente si riporta:

“Nel raffronto tra le discipline degli artt. 2-bis e 2-ter può cogliersi un'area comune, rintracciabile nei processi per reati ricompresi nell'elenco dei prioritari e tuttavia per fatti commessi anteriormente al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per

l'applicazione dell'indulto e la pena da infliggere possa essere contenuta nei limiti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 241/2006. Ciò, ad esempio, può sicuramente accadere a proposito dei reati indicati come prioritari alla lett. b) ultima parte (delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni), alla lett. c) (processi a carico di imputati detenuti anche per reato diverso da quello per il quale si procede) e alla lett. e) (processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale) dell'art. 2-bis.

In casi del genere, ferma ogni diversa opzione interpretativo-organizzativa dei singoli uffici, appare regola di condivisibile ragionevolezza, oltre che rispondente a canoni di buona amministrazione, quella di dare prevalenza al disposto dell'art. 2-ter (norma peraltro di portata straordinaria giacchè collegata alla legge d'indulto n. 241/2006), nel senso che l'esigenza di trattazione prioritaria debba cedere il passo alla prospettiva di estinzione della pena nei limiti indicati dal legislatore. In altri termini, apparirebbe del tutto sconveniente ed inutilmente ossequioso il rispetto di una priorità vuota, destinata cioè a risolversi - a danno di altre effettive priorità - in un esito estintivo corrispondente all'applicazione del condono”;

ritenuto che la durata del rinvio, indicata dal comma 2 del citato art. 2 ter in un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi, debba essere fissata in un periodo compreso fra i 15 (quindici) ed i 18 (diciotto) mesi decorrenti dal presente provvedimento;

evidenziato che su tale valutazione influiscono i seguenti fattori:

- a. è plausibile che le scoperture nell'organico possano essere colmate alla fine di settembre 2009;
- b. risponde a criteri di buona amministrazione concentrare, nel periodo compreso fra il momento attuale e la fine di settembre 2009 (9 mesi, compreso il periodo feriale), gli sforzi nella definizione dei processi a trattazione prioritaria già pervenuti sul ruolo, anche per evitare che il loro prolungarsi possa determinare nelle epoche successive un continuo alternarsi, nel corso della stessa giornata d'udienza, di collegi, che fiaccherebbe la fluidità dell'udienza stessa;
- c. tale scelta impone di determinare, ex art. 132 cpv e 160 disp att. cpp, la data delle prime udienze dei processi non particolarmente urgenti, avanti ai nuovi collegi a partire dall'ottobre 2009;
- d. pare ragionevole stimare in 6 (sei) mesi, a partire dall'ottobre 2009, il tempo necessario per definire l'accumulo di nuovi processi nel frattempo pervenuti sul ruolo;
- e. in conseguenza di tali considerazioni, appare altrettanto ragionevole stimare in 15 mesi il tempo complessivo necessario per normalizzare i ruoli del dibattimento penale e quindi riprendere i processi a trattazione non prioritaria di cui col presente provvedimento si definisce il rinvio in forza dell'art. 2 ter del Decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125;
- f. i parametri di cui sopra sono da riferirsi alla situazione generale del Tribunale e non del singolo ruolo o processo, per cui i termini del rinvio debbono essere calcolati prendendo come riferimento la data attuale e non quella in cui il rinvio sarà pronunciato in udienza;

ritenuto di non dover estendere il presente provvedimento ai processi in cui vi sia costituzione di parte civile, rilevando che la previsione di cui al 5° comma del citato art. 2 ter, pur salvaguardando gli interessi della parte offesa costituitasi nel processo penale, finirebbe col gravare sul ruolo civile del Tribunale che versa in analoga situazione di affanno;

ritenuto che, per i reati di cui all'ultima parte del 1° comma dell'art. 2 ter del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella legge del 24 luglio 2008 n. 125, (*reati particolarmente gravi per le modalità della condotta e la gravità dell'offesa, o nei quali sussista l'esigenza di non ritardare la formazione della prova*), sia non opportuno prevedere un termine minimo e contenere il termine massimo in un periodo inferiore a quello sopra indicato;


DISPONE

1. i Giudici penali delle udienze dibattimentali tratteranno con priorità assoluta i processi elencati alle lettere "a", "b", "c", "d", "e", "f" dell'art. 132 bis disp. att. al c.p.p., esclusi quelli comunque ricompresi nel punto 2, contenendo i tempi di rinvio in tempi brevi e fissando, ove sia ritenuto necessario e possibile, anche udienze straordinarie le cui date dovranno essere tempestivamente comunicate al Procuratore della Repubblica;
2. I processi per i quali non vi sia costituzione di parte civile, non sia stato dichiarato chiuso il dibattimento e relativi a reati commessi sino al 2 maggio 2006, in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006 n. 241 e la pena eventualmente da infliggere possa essere contenuta nei limiti dell'art. 1 comma 1 della predetta legge 241/06, se l'imputato non si oppone, saranno rinviati oltre il termine di 15 mesi ed entro il termine di 18 mesi dalla data odierna e sarà dichiarata la sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo del rinvio stesso;
3. Per i processi rientranti nell'ipotesi di cui al punto 2, per i reati particolarmente gravi per le modalità della condotta e la gravità dell'offesa, o nei quali sussista l'esigenza di non ritardare la formazione della prova, ferma restando la mancata opposizione dell'imputato, il rinvio sarà contenuto entro il limite massimo di 12 mesi e sarà dichiarata la sospensione dei termini di prescrizione per la durata del rinvio.
4. Nella formazione dei ruoli d'udienza si terrà conto, comunque, delle priorità indicate nella trattazione dei processi urgenti ex art. 132 bis disp. att. c.p.p. di cui al n. 1 del decreto.

Si dispone l'immediata comunicazione del presente decreto al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Giudici della Sezione Penale, compresi i GOT assegnati alla trattazione delle udienze dibattimentali monocratiche, ai giudici dell'Ufficio GIP/GUP, al PM in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale di Teramo.

Teramo, 15 dicembre 2008.

Il Presidente
Dr. Giovanni Spinosa



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 DIC 2008



IL CANCELLIERE

Il Funzionario di Cancelleria
(dot.essa Daniela Martelli)

